

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nell'esercizio 2006 la Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti creditizi, decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è stata influenzata dai provvedimenti che si illustrano brevemente.

Per quanto riguarda il gettito contributivo, la gestione è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 1, della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera prevista, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I predetti minimali sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 2006 corrispondente a € 40,62 per ciascuna giornata (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, valido per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2006, è stato pari a € 171,03 settimanali.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissata per l'anno 2006 a € 39.297,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 fissato per

l'anno 2006 in € 85.478,00.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi", da' applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni. Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243 del 2004.

Il suindicato decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione, in sostituzione delle disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e nel successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n. 57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate.

La totalizzazione consente al lavoratore che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, e' stato iscritto a più gestioni previdenziali di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico, il cui onere e' posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

Con direttiva del 2 marzo 2006 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.

Si illustrano i contenuti dei singoli articoli che ridefiniscono il nuovo assetto dell'istituto della totalizzazione.

L'articolo 1, comma 1, definisce coloro che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi.

Si tratta dei soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Pertanto, la totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel definire i soggetti destinatari è necessario chiarire il raccordo fra la normativa in esame e le altre disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi.

L'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 ha fatto salve tutte le predette normative quindi continuano ad applicarsi le norme in materia di cumulo dei contributi. E' fatta salva la facoltà dell'assicurato, ove ricorrano le condizioni di legge, di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione delle precedenti disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi, ovvero con l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Le prestazioni conseguibili mediante l'esercizio della totalizzazione sono: la pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva; la pensione di anzianità con 40 anni di contributi; la pensione di inabilità; la pensione indiretta ai superstiti. L'art. 1, comma 1 del decreto legislativo stabilisce anche le condizioni che ciascun assicurato deve rispettare per poter esercitare la facoltà di cumulare periodi contributivi non coincidenti. In particolare, l'assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione. La titolarità di un trattamento pensionistico diretto determina l'impossibilità di ottenere una prestazione diretta di totalizzazione anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. Non è preclusiva all'avvalersi dell'istituto in questione la titolarità di una pensione ai superstiti. Per la pensione di vecchiaia e quella di anzianità possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali si è in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. Nel determinare la predetta anzianità ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi, non è possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Possono essere cumulati solo periodi non coincidenti.

L'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 46 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29/1979 e n. 45/1990, e l'esercizio della totalizzazione. Nell'ipotesi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, la preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento dell'accettazione della ricongiunzione da parte dell'interessato.

I requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, in regime di totalizzazione, sono il raggiungimento del 65° anno di età; l'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni; la sussistenza degli ulteriori requisiti diversi da quelli dell'età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Tra i requisiti, diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva, va menzionata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

Per la pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti 40 anni di anzianità contributiva e la sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti. Nel cumulo possono essere inserite le sole gestioni nelle quali si è in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. Ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni deve essere considerata la contribuzione utile al diritto; sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione che sono, invece, utili per la misura della pensione.

Il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base ai requisiti di assicurazione, di contribuzione e a quelli ulteriori richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Il diritto alla totalizzazione può essere utilmente esercitato per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/2006. Le pensioni dirette, liquidate in regime di totalizzazione, sono reversibili ai superstiti con le modalità e i limiti previsti da ogni gestione.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante. La gestione di ultima iscrizione provvede all'accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove l'interessato sia stato iscritto.

L'Ente che riceve la domanda si attiva per avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che devono risultare nella domanda presentata dall'interessato o dai familiari superstiti. I periodi coincidenti possono essere conteggiati una sola volta. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuata dall'I.N.P.S che stipula apposite convenzioni con gli altri Enti interessati. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo del mese successivo a quelli di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, comunque non anteriormente al 1° febbraio 2006. La

pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. La facoltà di totalizzazione si applica dal 1° gennaio 2006 e l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed il relativo regolamento sono abrogati pur rimanendo in vigore per le domande presentate fino al 2 marzo 2006 ove tale normativa sia più favorevole.

La misura del trattamento a carico delle gestioni facenti capo all'Istituto, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Il predetto decreto legislativo n. 180 del 1997, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal D.L. 3 maggio 2001, n. 158 convertito con legge 2 luglio 2001, n. 248, ha dato attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

La legge n. 243 del 23 agosto 2004, in precedenza citata, all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributivi non versati deve essere interamente

corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

Procedendo nella disamina dei provvedimenti si illustra brevemente la legge 3 agosto 2004, n. 206, che reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilit  o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 5, comma 1, prevede il riconoscimento di una elargizione secondo la misura ivi indicata.

L'articolo 5, comma 3, dispone che "a chiunque subisca o abbia subito per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidit  permanente non inferiore ad un quarto della capacit  lavorativa, nonch  ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale vitalizio, non reversibile di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni".

Il successivo comma 4 stabilisce che "in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilit  sono attribuite due annualit , comprensive della tredicesima mensilit , del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico".

L'articolo 6, comma 1, dispone che "le percentuali di invalidit  gi  riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivit  nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianit ".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

In materia di perequazione automatica delle pensioni, il decreto 20 novembre 2006, emanato dal Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, fissa nella misura dell'1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2006, già fissato nella stessa misura anche in via revisionale.

PAGINA BIANCA

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2006 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri presenta un disavanzo economico di esercizio di 4.504 mln.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale passa da 39.147 mln del 31 dicembre 2005 a 43.651 mln del 31 dicembre 2006.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(In mln)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2002	1.184	4.203	-3.019	-30.289
2003	1.190	3.942	-2.752	-33.041
2004	1.174	4.223	-3.049	-36.090
2005	1.188	4.245	-3.057	-39.147
2006	1.238	5.742	-4.504	-43.651

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2006, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno (1^a nota di variazione e previsioni aggiornate) e con quelli accertati per il 2005;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2005 e 2006.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(in migliaia)				
	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
		1^ Nota di Variazione	Aggiornato	
DEFICIT PATRIMONIALE INIZIO ANNO	-36.090.214	-39.147.077	-39.147.077	-39.147.077
ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti.....	912.947	901.948	897.752	903.505
Quote di partecipazione degli iscritti.....	20.818	10.835	6.939	20.880
Poste correttive e compensative di uscite.....	101.456	103.851	103.671	140.375
Redditi e proventi patrimoniali.....	49	56	68	37
Entrate non classificabili in altre voci.....	10.211	4.042	5.958	26.676
Trasferimenti dalla GIAS.....	107.030	106.013	106.447	121.632
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	9	21	16	13
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	278	128	180	233
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	15.854	-	2.094	4.337
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	19.095	-	-	20.656
TOTALE DELLE ENTRATE.....	1.187.747	1.126.894	1.123.125	1.238.344
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	2.996.228	3.256.396	3.061.073	3.557.165
Trasferimenti passivi.....	7.068	6.069	6.494	7.806
Spese di amministrazione.....	155.040	194.018	187.302	172.378
Oneri per trasferimento allo Stato	-	-	6.716	6.234
Oneri finanziari.....	1.010.829	1.296.600	1.289.258	1.577.725
Poste correttive e compensative di entrate.....	10.348	11.118	10.144	9.812
Uscite non classificabili in altre voci.....	546	420	638	503
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	725	395	512	4.585
Oneri tributari.....	5.274	5.546	3.910	5.714
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	20.343	-	-	21.357
Svalutazione e deprezzamenti.....	38.209	28.335	23.938	378.700
TOTALE DELLE USCITE.....	4.244.610	4.798.897	4.589.985	5.741.979
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Disavanzo.....	-3.056.863	-3.672.003	-3.466.860	-4.503.635
DEFICIT PATRIMONIALE FINE ANNO.....	-39.147.077	-42.819.080	-42.613.937	-43.650.712

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2006 di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Sono stati accertati in 904 mln, a fronte dei 913 mln del 2005.

Il numero degli iscritti alla Gestione passa da 535.574 del 2005 a 519.094 nel corrente esercizio.

Per l'anno 2006, le aliquote sono state le seguenti:

- 20,30% per la generalità delle imprese (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni);
- 17,30% per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate (ridotta a 12,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni).

Il contributo addizionale di cui alla legge n. 160/1975 è stato determinato in euro 0,56 a giornata per 156 giornate annue, per complessivi euro 87,36.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n. 4, che riguarda per:

- 765 mln, i contributi derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n. 233/1990;
- 92 mln, il contributo addizionale del 2 per cento dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 233/1990, per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti della categoria, deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;
- 43 mln, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 160/1975 per il risanamento della Gestione, ripristinato dall'art. 13, comma 2, della legge n. 405/1990;
- 4 mln ai contributi per l'indennità di maternità, previsti nella misura di € 7,49 annui per iscritto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Accertate in complessivi 21 mln, attengono per 6 mln ai contributi per la prosecuzione volontaria, per 2 mln ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e redditi da lavoro, per 13 mln ai valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione, nonché per il periodo del corso legale di laurea, e per 61 mgl ai versamenti effettuati da coloro che, già pensionati alla data del 1 dicembre 2002, hanno potuto beneficiare con tale somma del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con il reddito da lavoro, così come previsto dall'art. 44, commi 2 e 3,

della legge 289/2002, pur non avendo i requisiti stabiliti al 1° comma della stessa legge (anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età all'atto del pensionamento).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE – Accertate in 140 mln riguardano principalmente i recuperi di prestazioni pensionistiche a rettifica delle prestazioni poste a carico della gestione in anni precedenti.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Sono state accertate, complessivamente, in 27 mln e riguardano, principalmente, le somme aggiuntive per iscrizione pregressa o ritardato versamento dei contributi dovuti (6 mln) e la posta delle entrate diverse per 21 mln. Quest'ultima è costituita prevalentemente (18 mln) dal recupero di versamenti di ritenute IRPEF su prestazioni risultate non dovute. Il relativo credito è evidenziato unitariamente nella Gestione per la produzione dei servizi.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

– Pari a 122 mln, riguardano, come riportato nell'allegato n. 7:

- per 84 mln, la copertura del minor gettito contributivo, derivante da agevolazioni concesse per legge agli iscritti delle aziende agricole situate in comuni montani o nelle zone svantaggiate e della riduzione dell'aliquota contributiva per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 34 mln, l'eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari, che viene trasferito alla Gestione ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 88/1989;
- per 1 mln, la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro, previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della legge 448/1998;
- per 2 mln, la copertura a compensazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte della disciplina sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro ai sensi dell'art. 72 legge 388/2000;
- per 329 mgl, la copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dal 1° gennaio 2000 (congedi parentali – art. 3, legge n. 53/2000).

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Ammontano a 4 mln e si riferiscono, principalmente, al plus valore ed eccedenza del Fondo ammortamento relativi agli immobili strumentali ceduti al FIP (2 mln) ed all'eliminazione di residui passivi concernenti debiti per rate di pensioni prescritte (2 mln).

PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI – Iscritti per complessivi 21 mln, riguardano il prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi a copertura delle perdite per residui di contributi insussistenti rilevate nell'anno (19 mln) e il prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (2 mln).

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano, complessivamente, a 3.557 mln ed attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (3.552 mln). Presentano, rispetto all'anno precedente, un incremento di 561 mln da imputare ad un aumento del numero di pensioni in essere (+41.437 unità) ed un aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide l'adeguamento della perequazione automatica nella misura del 1,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2006, valore determinato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2006.

L'importo di natura non previdenziale risulta, per l'anno 2006, pari a 1.853 mln, a fronte dei 2.151 mln dell'esercizio precedente. L'apporto complessivo dello Stato, analizzato nell'allegato n. 8, riguarda, prevalentemente, la copertura dell'onere relativo:

- all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità, concesso ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984 (43 mln);
- alla maggiorazione di cui all' art. 1, legge n. 140/1985 e successive modificazioni e integrazioni (55 mln);
- all'incremento a 516,46 euro di cui all'art. 38, lett. a), legge n. 448/2001 (41 mln);
- alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata con decorrenza dall'1/1/1989 (1.357 mln), importo aggiornato sulla base del contributo fissato per il 2006 dall'art. 1, comma 263 della legge n. 266/2005, con le percentuali di riparto fissate dalla Conferenza dei Servizi del 31 gennaio 2007, con la quale è stata determinata per il corrente anno la quota per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla quota parte di pensione liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 54/1982 (285 mln);
- all'importo aggiuntivo, pari a € 154,94 annue, erogate in occasione della corresponsione della 13° mensilità in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni, di cui all'art. 70, comma 7, della legge 388/2000 (23 mln);
- all'incremento per maggiore perequazione delle rate di pensione fino ad un milione, di cui all'art. 11, comma 5, legge n. 537/1993 (19 mln).

Figurano, inoltre, nel predetto allegato l'onere per l'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria prevista dalla legge n.546/1987 (5 mln) le cui beneficiarie, per l'anno 2006, sono state pari a 3.853 unità; gli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili (275 mgl), previsti dall'art. 5 della legge n.222/1984, fissati, a decorrere dal 1°luglio 2005, in euro 415,13 mensili dal decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; nonché l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981e successive modificazioni (394 mgl).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati concernenti il numero degli iscritti, il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere delle prestazioni, con i relativi rapporti.

**NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA
FINE DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE
PRESTAZIONI**

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni	Rapporto	
			(*)	(**)	Iscritti Pensioni	Contributi Prestazioni
			(in mln)			
2002	599.413	907.294	924	2.791	0,66	0,33
2003	576.006	961.189	940	2.739	0,60	0,34
2004	553.259	1.008.673	939	2.999	0,55	0,31
2005	535.574	1.047.969	934	2.996	0,51	0,31
2006	519.094	1.089.406	924	3.557	0,48	0,26

(*) I contributi comprendono le quote di partecipazione degli iscritti.

(**) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale, posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989.

Nei prospetti seguenti si riportano, rispettivamente per le pensioni liquidate e vigenti negli anni 2005 e 2006, l'importo annuo, quello medio e i dati riguardanti il numero delle pensioni, suddivisi per categoria.